



**GIOVANNI
AVVOCATI**

**Anno IV - n. 2
giugno 1971**

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA E' UN DIRITTO COSTITUZIONALE?

Maurizio De Stefano

Riportiamo integralmente il testo della memoria difensiva presentata innanzi al Tribunale Militare Territoriale di Roma durante il processo a carico di un obiettore di coscienza in cui sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale; ambedue sono state respinte dal Tribunale e trascriviamo pertanto il testo integrale dell'ordinanza di rigetto.

Una sola considerazione può essere operata a commento: l'atteggiamento del Tribunale Militare di fronte agli obiettori di coscienza non ha mai subito alcun mutamento concreto, né è mai stata concessa ad alcun imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. per aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale in quanto più volte è stato affermato che « l'obiezione di coscienza si pone in netto ed *invincibile* contrasto con l'ordinamento giuridico italiano per il suo indubbio contenuto sovvertitore ». E' ben strano a nostro avviso che si possa parlare di « *invincibile* contrasto » alla vigilia dell'emanazione di una legge che finalmente disciplinerà anche in Italia come in tutti i paesi civili e anche in quelli militarmente più progrediti, l'obiezione di coscienza come un diritto soggettivo.

Ricordiamo infine che la Commissione Pontificia « *Justitia et Pax* » riunita a Roma il 24-27 maggio 1971 ha espresso « la necessità che venga accelerato il riconoscimento legislativo dell'obiettore di coscienza in tutti i paesi dove non sia giuridicamente disciplinato ».

Per il reato di disobbedienza ex art. 173 C.P.M.P. di cui è imputato F.M., anche se la norma letteralmente

non contempla l'elemento causale subiettivo interno, che ha determinato la volontà a rifiutare l'adempimento dell'obbligo giuridico, la prassi e tutti i documenti processuali sembrano voler dare una certa rilevanza a tale « motivo » qualificandolo come obiezione di coscienza. La coscienza del soggetto in questione, che si qualifica « Testimone di Jehova », impedisce al medesimo di prestare il servizio militare in quanto contrastante con il suo dettato morale e religioso.

La difesa non entrerà volutamente nel merito della validità di tali principi teologici o filosofici ponendo solamente in evidenza che comunque si tratta di espressioni della coscienza del singolo individuo e come tali insindacabili.

I giudici militari affermando che « l'obiezione di coscienza non ha riconoscimento legale nel nostro diritto » (Trib. Supremo Milit. 24-2-1951 - Pinna in Giust. Penale 1951, II, 504) hanno sempre condannato coloro che per motivi di coscienza rifiutavano di prestare il servizio militare.

In una sentenza del 1960 del Tribunale Supremo Militare (8-4-60 imputato D'Angelo in « Arch. Pen. II, 302 ») troviamo espresso il principio che l'obiezione di coscienza (dettata da motivo religioso) « è in contrasto con i principi morali e con le norme dell'ordinamento sociale non soltanto del popolo italiano, ma altresì di *tutti gli altri stati* che hanno riconosciuto per la loro difesa interna ed esterna la necessità della istituzione delle forze armate... ».

Su tale particolare affermazione ci permettiamo di dissentire per i se-

guenti motivi.

Le considerazioni operate dal Tribunale Supremo Militare circa il problema dell'obiezione di coscienza negli altri Stati, sono in parte errate ed in parte superate dai tempi per cui richiedono di essere riviste ed adeguate alla attuale realtà storica.

Rileviamo infatti che la quasi totalità degli stati dispone di forze armate ed ha istituito il servizio militare obbligatorio.

Hanno emanato una speciale disciplina legislativa in favore dell'obiezione di coscienza i seguenti Stati extraeuropei (vedi per alcune citazioni dott. Ottavio Orecchio Vice Proc. Mil. della Repubblica in Obiezione di coscienza - Voce Nuovissimo Digesto Italiano volume XI pag. 713):

— Stati Uniti d'America - Selective Service Act - 18-5-1917 (art. 59) Selective Service Act of 1948 e successivi Atti del Congresso.

— U.R.S.S. - Legge del 13-8-1930 numero 424 (art. 271).

— Paraguay - Legge 26-7-1921 n. 514 - Legge 29-8-1927 n. 914.

— Australia - I disciplina 1903 - II legge 32-2-1942, National Security - paragrafo 31 - Regulation under the national service act. 18-4-1951.

— Birmania.

— Uruguay.

— Canada - Schedule to the military service act statutes of Canada 1917 Chapter 19.

— Israele - Defence Service Law Statutes 25 del 15-9-1949 sez. 11.

— Malesia.

— Nuova Zelanda - Sez. 65 emenda-

mento del 1912 al New Zeland Defence Act del 1909.

— Rhodesia del Sud.

— Unione Sudafricana - South Africa Defence Act n. 13 del 1912.

In Europa hanno emanato una speciale disciplina legislativa in favore dell'obiezione di coscienza i seguenti Stati di cui citiamo alcune fonti legislative (vedi atti Ufficiali Conseil de L'Europe - Assemblée consultative dixhuitième session ordinaire (Troisième partie) 23-27 janvier 1967. Le droit à l'objection de conscience Strasbourg 1967).

— Svezia - Circolare del 21-2-1902 - Legge del 1920 in Svernsk-Författningssamling 1920 - 303 e successive modifiche.

— Inghilterra - Military Act 1916 - 5 e 6 Geo V cap 104 art. 2 Military Training act 1939 - 3 e 4 Geo VI cap. 25 artt. 13 e 14. National Service Act - 1948 - 11 - 13 Geo VI cap. 64.

— Norvegia - Legge 24-3-1922. Legge 17-6-1937. Legge 19-3-1965 « Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner ».

— Olanda - Legge 30-11-1922 art. 196.

— Danimarca - Lov om vaernepligtiges avendelse til civilt arbejde del 20-5-1933 in « Krabbo, Dansk Lovsamling 1933, p. 510.

— Germania (Rep. Federale) - Legge fondamentale 23-5-1949 in Bundesgesetzblatt p. 1 - Legge federale 14-5-1965 in Bundesgesetzblatt 1 p. 391.

— Austria - Wehrgesetz 7-9-1955 in Bundesgesetzblatt n. 181.

— Lussemburgo - Legge 23-7-1963 art. 8 bis in Pasimonie Luxembourggeoise 1963 p. 276 ss.

— Svizzera - Ordinanza del reclutamento dell'esercito del 20-8-1951 articolo 26 c. 2.

— Belgio - Legge 3-6-1964 in Moniteur del 19-6-1964.

— Francia - Legge 21-12-1963 in Journal Officiel 1963 n. 63 - 1255 pag. 2619.

— Finlandia - Legge militare paragrafo 51, 11-11-1922 - Legge 29-5-1931 n. 186.

Da tale rapido excursus si può agevolmente concludere che in tutti gli stati più civili e progrediti, e ciò particolarmente nel campo militare, è previsto e riconosciuto il diritto all'obie-

zione di coscienza ed in particolare in Europa l'Italia rappresenta quasi un'eccezione, in quanto non ha ancora emanato una specifica ed esplicita legge che disciplini la posizione degli obiettori di coscienza di fronte al servizio militare. Per onor del vero, come all'Ecc.mo Collegio è noto, il nostro Parlamento va proprio in questi giorni approvando una legge a riguardo, non solo progredendo sul piano delle conquiste civili, ma adempiendo ad un preciso dovere giuridico.

Potrà apparire un paradosso che si debba parlare di dovere giuridico per il Parlamento italiano di emanare una specifica legge in proposito, ma dimostreremo alla luce dei fatti che attualmente l'obiezione di coscienza costituisce un diritto giuridicamente rilevante per l'ordinamento italiano.

Con legge del 4-8-1955 n. 848 Gazzetta Ufficiale 24-9-1955 n. 221, veniva ratificata e data « piena ed intera esecuzione alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4-11-1950 ». Pertanto da tale data le norme giuridiche e i diritti ivi riconosciuti e contenuti sono pienamente vigenti e vincolanti nel nostro ordinamento.

Esaminiamo in rapporto a questo processo tali norme e tali diritti.

L'art. 9 della citata Convenzione recita testualmente: « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion »; « Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ». Pertanto anche nel nostro ordinamento esiste un diritto soggettivo alla libertà di coscienza. Può l'obiezione di coscienza considerarsi un contenuto di tale diritto?

Il Consiglio d'Europa, considerando che malgrado i paesi aderenti fossero animati da un medesimo spirito e possedessero un patrimonio comune di ideali e di tradizioni politiche, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto (preambolo della Convenzione di Roma), la questione dell'obiezione di coscienza non era uniformemente disciplinata in tutti gli stati e per evitare che per tale motivo alcuni cittadini fossero costretti (come gli italiani) a rifugiarsi in altri paesi e poiché la questione era divenuta pertanto di scottante attualità, il 27-1-1966 deliberò di occuparsi del problema e di risolver-

lo. Ed infatti il 26-1-1971, nel corso della 18ª sessione ordinaria, l'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa a seguito di lunghi e documentati lavori preparatori, ha votato ed approvato la seguente Risoluzione (Resolution 337 - 26-1-1967 - relative au droit à l'objection de conscience - Discussion par l'Assemblée (22ª seance):

« L'Assemblée,

Considerato l'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che impegna le parti contraenti a garantire la piena libertà di religione e di coscienza dell'individuo ».

Dichiara:

« A Principi di base:

1. — Le persone soggette al servizio militare che, per dei motivi di coscienza o a causa di una convinzione profonda di ordine religioso, etico, morale, umanitario, filosofico o altra della stessa natura, rifiutano di compiere il servizio armato, *debbono avere un diritto soggettivo ad essere dispensati da questo servizio*.

2. — *Negli Stati democratici, fondati sul principio della preminenza del diritto, questo diritto è considerato come logicamente derivante dai diritti fondamentali dell'individuo garantiti dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ».*

« B. Procedura:

1. — E' necessario informare le persone soggette al servizio militare dei loro diritti immediatamente dopo la prima notificazione di iscrizione nelle liste di leva o di imminente chiamata alle armi.

2. — Poiché la decisione relativa al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza è presa in prima istanza da una autorità amministrativa, l'organismo di decisione competente in materia deve essere separato dall'autorità militare o la sua composizione deve garantire la massima indipendenza e imparzialità.

3. — Poiché la decisione relativa al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza è presa in prima istanza da una autorità amministrativa, questa decisione deve poter essere controllata

da almeno un'altra autorità amministrativa supplementare, istituita anche questa nel rispetto dei principi esposti al paragrafo precedente; inoltre almeno un organo giudiziario indipendente deve poter esercitare un diritto di controllo.

4. — Gli organi competenti in materia legislativa dovranno esaminare il modo migliore di aumentare l'efficacia del diritto in esame, affinché nelle more della procedura, la incorporazione nel servizio armato sia differita fino alla pronuncia della decisione definitiva.

5. — Egualmente sarà necessario assicurare l'audizione del richiedente e garantire il suo diritto di farsi assistere da un avvocato e di designare dei testimoni utili alla causa ».

« C. Servizio alternativo:

1. — Il servizio alternativo di compiere in sostituzione del servizio militare, deve avere almeno la stessa durata del servizio militare normale.

2. — Deve essere assicurata l'uguaglianza sia sul piano sociale, sia sul piano finanziario dell'obiettore di coscienza riconosciuto al soldato che presta il normale servizio.

3. — I governi interessati devono far sì che gli obiettori di coscienza siano impiegati in lavori utili alla società o alla collettività, senza dimenticare i molteplici bisogni dei paesi in via di sviluppo ».

A tale Risoluzione ha fatto seguito la seguente Raccomandazione rivolta dall'Assemblea al Comitato dei Ministri dei paesi aderenti (Recommendation 478 del 26-1-1967 relative au droit à l'objection de conscience Discussion par l'Assemblée, 22^a Seance):

« L'Assemblea,

1. — Vista la sua Risoluzione 337 sul diritto all'obiezione di coscienza;

2. — Raccomanda al Comitato dei Ministri:

a) d'incaricare la commissione di esperti in materia di diritti dell'Uomo di elaborare delle proposte tendenti a mettere in atto, per mezzo di una convenzione o di una raccomandazione ai governi, i principi espressi nella Risoluzione 337 dell'Assemblea e di contribuire così al fermo stabilimento del diritto all'obiezione di coscienza in tutti gli

Stati membri del Consiglio d'Europa;

b) di invitare gli Stati membri a conformare, in quanto possibile, le loro legislazioni nazionali ai principi adottati dall'Assemblea ».

Anche da un sommario esame di tali importanti decisioni risulta evidente come l'Assemblea, richiamandosi preliminarmente all'art. 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa per cui: « ogni membro riconosce il principio della preminenza del diritto e il principio in virtù del quale *tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione debbano godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* », prende poi in esame l'art. 9 della citata convenzione che obbliga i vari paesi aderenti (e quindi l'Italia) a garantire la libertà di coscienza di tutti gli individui ed infine dichiara « apertis verbis » e senza possibilità di equivoco che « *l'obiezione di coscienza è un diritto soggettivo* ». « Ce droit est considéré comme découlant logiquement des droits fondamentaux de l'individu garantis par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme » (Recommendation 478 già citata).

Si tratta pertanto di una *interpretazione autentica* e come tale vincolante nel nostro ordinamento interno, del contenuto dell'art. 9 della Convenzione di Roma ed in quanto scaturente da quella norma il diritto all'obiezione di coscienza va inteso nel nostro ordinamento quale diritto soggettivo perfetto ed invocabile da ogni individuo che se ne ritenesse spogliato. La circostanza che l'Italia a mezzo dei suoi organi legislativi stia dando completa attuazione all'art. 9 della citata Convenzione, emanando una specifica legge (Progetto di legge senatore Anderlini n. 250 approvato dal Senato in Commissione referente il 30-3-1971), è una conferma di tale nostro assunto; in precedenza la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati il 15-12-1963 aveva dichiarato perfettamente compatibile con i principi della nostra costituzione una legge che avesse disciplinato l'obiezione di coscienza nel nostro ordinamento.

Infine, per l'art. 10 della Costituzione « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute » costituisce un sostegno ulteriore all'esistenza e alla vigenza di un diritto soggettivo all'obiezione di coscienza anche nel nostro ordinamento.

Sarebbe ben strano che proprio in Italia ed in particolare a Roma, dove è nato il riconoscimento giuridico del diritto alla libertà di coscienza e quindi del diritto all'obiezione di coscienza, esso venisse negato!

Seppure in via meramente eventuale dobbiamo prospettare che nel caso in cui tale diritto venisse disconosciuto con sentenza definitiva, il soggetto leso può ricorrere alla « Commissione Europea dei diritti dell'Uomo » in quanto è stato violato un diritto incluso nella Convenzione (art. 25 della citata Convenzione di Roma: « La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente convention... »).

Il diritto si rinnova costantemente modificando, abrogando e adeguando alla mutata realtà storica le sue norme, parimenti non possiamo restare ancorati a massime giurisprudenziali immutabili allorché il diritto e gli istituti siano mutati. Non possiamo pertanto considerare più vigenti ed applicabili i seguenti principi.

Ci riferiamo infatti alla sentenza del Tribunale Supremo Militare del 24-2-51 (Pinna) (in Giust. Pen. 1951, II, 504) in cui si afferma che la obiezione di coscienza « non può costituire un motivo morale e sociale compatibile col sistema legislativo italiano ».

Consideriamo ancora una sentenza del medesimo Tribunale Supremo Militare del 21-10-1952 (Versari in Giust. Pen. 1953, II 155) in cui si legge « l'obiezione di coscienza adottata dal militare per esimersi dall'obbedienza agli ordini ricevuti, non concreta uno dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, essa contrasta con le leggi vigenti... ».

Le condanne a carico di obiettori, 20 anni fa, erano motivate dalla incompatibilità e dal contrasto dell'obiezione di coscienza col sistema legislativo allora vigente in Italia; anche se tali principi potevano forse ritenersi validi nel 1951, oggi essi non sono più attuali perché il sistema è mutato e di conseguenza non possiamo continuare a far uso di strumenti giuridici ad esso non più corrispondenti.

Non possiamo peraltro negare che costituisca profonda innovazione del sistema quanto abbiamo già documentato in precedenza: la ratifica nel 1955 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, che è divenuta così operante nel nostro ordinamento *interno*;

— l'interpretazione autentica e le conclusioni del Consiglio d'Europa nel 1967, in particolare sul riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza;

— l'attività più recente del nostro Parlamento che dopo aver dichiarato costituzionalmente legittima l'obiezione di coscienza nel 1965, finalmente sta disciplinando organicamente la materia con l'emanazione di un'apposita legge.

Infine, un segno di tale evoluzione può anche riscontrarsi nell'atteggiamento del Tribunale Supremo Militare il quale nella sentenza del 18-6-1968 (imp. Basso) non escludeva all'epoca, che in un « prossimo futuro » i principi *su cui era basata l'obiezione di coscienza avrebbero potuto essere presi in considerazione come degni di alto valore morale e sociale in quanto recepiti dalla collettività*.

Questa sentenza sembra preannunciare il rinnovamento giurisprudenziale conseguente alle mutate disposizioni legislative.

L'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte dell'imputato dovrebbe escludere pertanto la sua punibilità per il fatto a lui addebitato come reato nel capo d'imputazione.

L'art. 40 del C.P.M.P., sembrerebbe d'ostacolo a tale configurazione in quanto, a differenza dell'art. 51 del C.P., non prevede l'esimente dell'esercizio di un diritto per escludere la punibilità.

Sull'art. 40 C.P.M.P. la difesa solleva formale eccezione di incostituzionalità per le seguenti considerazioni: L'Art. 52 della nostra Costituzione recita testualmente: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ».

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'Ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

Sull'ultimo comma di tale articolo riportiamo testualmente il discorso del relatore Merlin all'Assemblea Costituente del 22-5-1947 (Atti Assemblea Costituente pag. 89) il quale così precisa il contenuto del precetto costituzionale: « Si tratta di una norma diretta a fissare ben chiaro che l'Esercito, pur senza contravvenire al principio dell'unità di disciplina nella sua organizzazione e nei suoi regolamenti, non debba venir meno a quel rispetto della dignità e libertà umana che è l'elemento fondamentale del viver civile ».

Si viene ad escludere, seppure ce ne fosse stato bisogno, che l'appartenenza alle Forze Armate non comporta alcuna sospensione dei diritti del cittadino e delle garanzie costituzionali. Se nel 2° comma dell'art. 52 si è voluto precisare che l'adempimento del servizio militare non pregiudica nemmeno la posizione di lavoro, come può essere legittimo alla luce della Costituzione consentire che permanga nel C.P.M.P. una norma come l'art. 40, la quale venga ad affermare che per il cittadino-militare ricorrono solo casi di adempimento di un dovere, escludendo l'esistenza di situazioni in cui è configurabile l'esercizio di un vero e proprio diritto.

Ossia per il cittadino-militare, secondo tale norma, non esisterebbero diritti, ma solo doveri e per quanto riguarda la sua posizione di fronte alla legge penale il cittadino se ha compiuto un fatto previsto dalla legge come reato non può invocare, ove ne sussistano gli estremi, la scriminante dell'esercizio di un suo diritto, prevista dall'art. 51 C.P. Infatti l'art. 40 C.P.M.P. viene a privare il cittadino-militare di una tale difesa, escludendo espressamente l'ipotesi dell'art. 51 C.P. Il militare viene così a perdere un diritto a lui riconosciuto quale cittadino.

L'illegittimità di una siffatta norma viene ancor più evidenziata e resa inammissibile nell'ipotesi in cui essa vada applicata come prevede l'art. 14 C.P.M.P. anche al cittadino o persona estranea alle Forze Armate nei casi in cui questi sia soggetto alla legge penale militare. Il contrasto con l'art. 52, 2° e 3° c. con l'art. 24, 2° c. della nostra Costituzione è manifestamente fondato e provato anche in relazione al più generale principio dell'uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost.

Il contenuto dell'art. 52 u.c. Cost. è quindi programmatico in quanto si pro-

poneva come fine di adeguare ed innovare il corpo di leggi riguardanti le Forze Armate, secondo il dettato ed i principi della Costituzione Repubblicana. Pertanto ogni singola norma cronologicamente preesistente alla Costituzione è passibile di un controllo di legittimità in tale senso e in particolare l'art. 40 C.P.M.P. essendo stato promulgato con Regio Decreto n. 303 del 20-2-1941.

La nostra eccezione pertanto trova il conforto nel pensiero di eminenti giuristi e in particolare negli intenti di legislazione militare, per cui ci permettiamo di ricordare che al Congresso Nazionale di diritto penale militare di Palermo del 13-18 ottobre 1969 venne presentata dal dr. Giuseppe Guido Lo Sciaivo, 1° Presidente della Corte di Cassazione, una relazione generale dal titolo « Criteri fondamentali per una riforma del diritto penale militare » (in Estratto Rivista Guardia di Finanza anno XVIII n. 5 sett. ott. 69) dal seguente letterale tenore: « Circa gli istituti giuridici che si vorrebbe fossero aggiunti o modificati o cancellati dalla parte generale del Codice Penale Militare di Pace, sono da ricordare: 1) *L'esercizio di un diritto* - L'art. 40 CPMCP, nell'indicare l'adempimento di un dovere come causa di giustificazione, parrebbe escludere espressamente dall'ambito della legge penale militare, e cioè per i reati militari, la scriminante dell'esercizio di un diritto, prevista dall'art. 51 C.P., in quanto, di proposito non ha contemplato l'esercizio di un diritto ed ha sostituito la disposizione del detto art. 51 CP con quella contenuta nello stesso art. 40 CPMP.

Questa esclusione si spiega con la considerazione generica che il servizio militare impone sacrifici e doveri piuttosto che concedere diritti e che l'ordinamento militare appare ispirato alle esigenze della disciplina e del servizio, nell'ambito del quale l'esercizio di un diritto o di una facoltà coincide con l'adempimento di un dovere. Ma se è vero che per il militare ricorrono casi di adempimento di un dovere più numerosi di quanti possano configurarsene per l'estraneo alle Forze Armate, non si può tuttavia escludere l'esistenza di situazioni in cui è configurabile l'esercizio di un vero e proprio diritto non coincidente con un dovere.

I motivi di obiezione, fondati sulla condizione e la qualità di militare, non escludono, considerati in se stessi,

che l'esercizio del diritto possa ammettersi tutte le volte che le varie facoltà attribuite al militare non si dovessero risolvere in doveri ma in diritti.

Il preteso conflitto, infatti, si pone non fra un interesse penalmente tutelato ed un diritto soggettivo individuale con prevalenza del primo rispetto al secondo, ma fra l'interesse tutelato della norma penale e l'altro interesse, anch'esso fondamentale per l'ordinamento giuridico, al quale il diritto individuale è, di volta in volta, riconducibile, e che risulta tutelato attraverso la protezione concessa al diritto soggettivo.

La difesa in giudizio, la tutela del possesso, il reclamo gerarchico per fare qualche esempio, *rappresentano in rebus così fondamentali in un ordinamento giuridico, che il loro sacrificio non può essere consentito ancorché sia imposto dalle necessità di difendere un interesse tutelato dalla norma penale militare.*

A maggior ragione ciò si impone quando si tratti di reati che non concernono immediatamente o direttamente i rapporti di disciplina o di servizio (a cui si riferivano in origine i reati militari); ma che ineriscono invece a rapporti di natura diversa, quali, ad esempio, i numerosi reati, anche contro il patrimonio, che sono stati aggiunti a quelli originari o che si vorrebbe inserire nella nuova definizione del reato militare, di cui ho già parlato.

Oppare inammissibile, poi, che l'esclusione dell'esercizio di un diritto debba valere per gli estranei alle Forze Armate nei casi in cui costoro sono soggetti alla legge penale militare (articolo 14 CPMP).

Devo auspicare, perciò, che *l'esercizio di un diritto sia ammesso esplicitamente nel Codice penale militare e si superi, così, lo sforzo di interpretazione che la stessa giurisprudenza (ricordo la sentenza 29 ottobre 1968 — Cristoforo ricorrente; Amati presidente — stilata dal generale Veutro), a volte è costretta a compiere per ammettere la scriminante in esame.*

Questo sforzo interpretativo potrebbe d'altra parte trovare conforto nella considerazione che nell'abrogato Codice penale per l'Esercito, all'art. 267, sia pure limitatamente all'omicidio, alle ferite e alle percosse, era indicato come scriminante l'ordine della legge con

una locuzione non dissimile da quella usata dal Codice del 1889, « disposizione della legge » (art. 49, n. 1), che consentiva di comprendervi anche lo esercizio di un diritto, per pacifica interpretazione ».

Il giudice è vincolato alla legge, secondo l'ordine gerarchico delle fonti normative nel senso della prevalenza dei principi costituzionali sulle leggi ordinarie.

Tutto ciò premesso stante la non manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata e stante la rilevanza della questione stessa per il processo de quo, l'imputato, a mezzo del suo procuratore, propone formale.

I S T A N Z A

1) (a norma della legge costituzionale 9-2-1948 n. 1 legge n. 87 del 1953) perché l'Ecc.mo Collegio, esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'imputato in merito all'art. 40 C.P.M.P., in relazione alla violazione dei principi contenuti nell'art. 52, 2 e 3 c. - nell'art. 24 2° c. e nell'art. 3 della Costituzione, ritenuta rilevante per il presente giudizio e non manifestamente infondata, pronunci l'ordinanza di immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

2) In via subordinata si richiede che l'Ecc.mo Tribunale, esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'imputato in merito all'art. 173 c.p.m.p. in relazione all'art. 10 1° c. della costituzione e all'art. 2, I della Cost., ritenuta rilevante per il presente giudizio e non manifestamente infondata, pronunci l'ordinanza di immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI ROMA

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma alla pubblica udienza del DUE APRILE 1971 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento penale a carico

di F.M. — recluta — detenuto — presente imputato come in atti.

Udita la difesa che, in limite litis, dopo aver messo in evidenza che il reato di disobbedienza commesso fu determinato da obiezione di coscienza, appartenendo l'imputato alla religione dei testimoni di Geova, ha proposto eccezione di legittimità costituzionale:

b) in merito all'art. 173 C.P.M.P. in relazione agli articoli 10 primo comma e 2, I comma. Costituzione;

c) udito il Pubblico Ministero che ha dimostrato l'infondatezza della istanza come sopra avanzata dalla Difesa;

ritenuto che per l'art. 52, II comma, Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla Legge, da che si evince che fin quando non interverranno esplicite disposizioni di Legge, l'obiettore di coscienza è tenuto a prestare servizio militare e ad essere assoggettato alla Legge Penale Militare, come ogni altro appartenente alla FF.AA.;

ritenuto che, allo stato, il vigente ordinamento giuridico ancora non riconosce l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo del cittadino e che pertanto il diritto alla stessa non può né essere legittimamente esercitato, né essere invocato come causa di esclusione della punibilità in relazione a quei reati che siano stati commessi in conseguenza dello stesso;

ritenuto che il militare in servizio alle armi, a somiglianza di ogni altro soggetto che abbia tale status, non può essere sottratto alla Legge Penale Militare, che deve applicarsi nei suoi confronti senza riserva alcuna;

ritenuto che questo Tribunale Militare, in quanto organo giurisdizionale dello Stato, non ha la possibilità di riconoscere cause di giustificazione che non siano espressamente previste e disciplinate da norme del diritto positivo.

P.Q.M.

rigetta

perché manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale proposte dalla difesa ed ordina il prosieguo del dibattimento.

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE

GIOVANI AVVOCATI

periodico dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati

Anno IV - Numero 2 - Giugno 1971

Direttore: Virgilio Gaito - **Capo redattore:** Giulio Maceratini - **Comitato di Redazione:** Tommaso Bucciarelli, Francesco Resta, Nicola Affatati, Alfredo Barbieri, Mario Monticelli, Massimo Tessadri, Emilio Bellegrandi, Giuliano Pelà, Giorgio Piccialuti, Salvatore Barbera (Messina), Pompeo Mangano (Palermo).

sommario

— Malessere di Virgilio Gaito	pag.	2
— Libertà, cultura e benessere di Giorgio Piccialuti	»	4
— Il gratuito patrocinio di Giuliano Pelà	»	7
La parola al cancelliere		
— Ricerca tecnologica e amministrazione della giustizia	»	13
— L'I.V.A. questa sconosciuta di Gabriella Nocera	»	17
Lente di ingrandimento		
— Esportazione di opere d'arte e difesa del patrimonio artistico nazionale di Giacinto Micaglia	»	19
— L'obiezione di coscienza è un diritto costituzionale? di Maurizio De Stefano	»	21
— Il IX Congresso dell'A.J.J.A. a Washington	»	26
Ad usum delphini		
— Notiziario Internazionale	»	30
— Vita dell'A.I.G.A.	»	30
— Tennis	»	32

Redazione ed amministrazione: 00187 Roma - Piazza di Spagna 72/A.

Una copia: L. 500 - Abbonamento annuo: L. 2.000 - Abbonamento sostenitore: L. 10.000 - Abbonamento benemerito: senza limite massimo. Versamenti sul c.c.p. n. 1/33126 intestato a: Avv. Virgilio Gaito, P. Spagna 72/A, ROMA.

Gli articoli firmati rispecchiano esclusivamente l'opinione degli autori.

I manoscritti non pubblicati non si restituiscono.

« GIOVANI AVVOCATI », periodico dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati - Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 12204 del 31/5/1968 - **Direttore responsabile:** Giulio Maceratini.

Tip. Nova AGEP - Via Giustiniani, 15 Roma.